

# COMUNE DI MASCALI

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### INDICE

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

- Articolo 1 – Istituzione del Canone
- Articolo 2 – Oggetto del regolamento
- Articolo 3 - Disposizioni generali e occupazioni abusive
- Articolo 4 - Soggetto passivo e titolarità del canone
- Articolo 5 – Tipologia delle occupazioni e durata
- Art. 5 bis – Occupazioni d'urgenza**

#### TITOLO II - CANONE E SANZIONI

- Articolo 6 – Domanda e rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Art. 6 bis – Contenuto della Concessione o Autorizzazione**
- Art. 6 ter – Obblighi del titolare del provvedimento**
- Articolo 7 - Rinnovo delle concessioni od autorizzazioni
- Art. 7 bis - Nuova concessione o autorizzazione per subentro**
- Articolo 8 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione
- Art. 8 bis – Rinuncia all'occupazione**
- Art. 8 ter – Decadenza della concessione**
- Articolo 9 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone e misura delle occupazioni.
- Articolo 10 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
- Articolo 11 - Determinazione della tariffa di base
- Art. 11 bis - Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività**
- Articolo 12 - Determinazione del canone
- Articolo 13 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 14 - Occupazioni non assoggettate al canone
- Articolo 15 - Commisurazione del canone in casi particolari (**baratto amministrativo**)
- Articolo 16 - **Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi. Altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale**
- Articolo 17 - Versamenti e rimborsi
- Articolo 18 - **Modalità e termini di pagamento. Dilazione, sospensione e rateazione**
- Articolo 19 - **Penalità, indennità, sanzioni**
- Articolo 20 - Sanzioni accessorie
- Art. 20 bis – Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento**
- Art. 20 ter – Riscossione coattiva**
- Articolo 21 - Autotutela
- Articolo 22 - Attività di verifica e controllo

#### TITOLO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Articolo 23 - **Passi carrabili e accessi a raso**

- Articolo 24 - Manifestazioni ed eventi  
Articolo 25 - Attività di propaganda elettorale  
Articolo 26 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza  
Articolo 27 - Occupazione per comizi e raccolta firme  
Articolo 28 - Processioni - sfilate e cortei storici - manifestazioni sportive  
Articolo 29 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche  
Articolo 30 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio  
Articolo 31 - Spettacoli viaggianti  
Articolo 32 - Attività artistiche di strada  
Articolo 33 - Operatori del proprio ingegno  
Articolo 34 - **Aree mercatali e posteggi**  
Articolo 35 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali  
Articolo 36 - Promozioni commerciali  
Articolo 37 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni  
Articolo 38 - Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale  
Articolo 39 - Occupazione per vendita di prodotti stagionali  
Articolo 40 - Occupazione per commercio itinerante  
Articolo 41 - Occupazioni per piccole attività di servizio  
Articolo 42 - Occupazione con elementi di arredo  
Articolo 43 - Esposizione merci fuori negozio  
Articolo 44 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie  
Articolo 45 - Occupazioni con strutture pubblicitarie  
Articolo 46 - Occupazioni **di soprassuolo o di sottosuolo**  
Articolo 47 - Occupazioni per traslochi  
Articolo 48 - Occupazioni per lavori edili  
Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati  
Articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali  
Articolo 51 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza  
Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante  
**Art. 52 bis – Autovetture per trasporto pubblico**  
Articolo 53 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario  
Articolo 54 - Occupazione con chioschi  
Articolo 55 - Occupazione con padiglioni  
**Art. 55 bis - Occupazioni per distributori automatici di tabacchi**  
Articolo 56 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi  
Articolo 57 - Occupazioni di altra natura

#### TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58 - Disposizioni finali

**Art. 59 – Pubblicità**

**Art. 60 - Entrata in vigore**

**Allegato “A” – Suddivisione del territorio comunale**

## TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 1 - Istituzione del Canone

A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. L'istituzione del canone determina l'abolizione dell'applicazione della T.O.S.A.P. (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), di cui al capo II del D.L.vo 507/93.

### Articolo 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (1), contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni che a vario titolo insistono sul suolo pubblico nell'ambito del territorio del Comune e costituisce la regolamentazione organica e coordinata della relativa disciplina regolando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione, i criteri per la determinazione e applicazione del canone di occupazione nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
2. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, **compresi impianti, condutture e cavi**, ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.
3. Il corrispettivo dovuto dal beneficiario di un provvedimento amministrativo di concessione emesso dal Comune di Mascali che gli consenta di occupare spazi o aree pubbliche è rappresentato, a norma dell'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (2), dal canone di occupazione.
4. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.
5. **Il Canone si applica anche su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.**
6. **Per l'individuazione del centro abitato, si fa riferimento alle disposizioni del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).**
7. **Le Strade Provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti sono, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del Codice della Strada, classificate strade comunali.**
8. **La superficie da assoggettare al canone, si determina in metri quadrati o in metri lineari.**

### Articolo 3 - Disposizioni generali e occupazioni abusive

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve

essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni del provvedimento di concessione;
- b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima, **oppure oltre il termine per il quale sia stata comunicata la rinuncia;**
- c) effettuate mediante de hors continuativi per i quali non è stata presentata la comunicazione annuale di proseguimento di occupazione del suolo pubblico nei termini previsti e/o non è stato corrisposto il canone per l'annualità di riferimento. Nel caso di mancata presentazione della suddetta comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, la concessione è da considerarsi a tutti gli effetti decaduta dalla data di scadenza dell'annualità.
- d) **Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 5 bis comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.**
- e) **Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.**

Nei casi di occupazione permanente, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone.

4. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 4.

5. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Settori competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica.

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Settore comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sono regolamentati nel Titolo III del presente Regolamento.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. E' posto a carico del richiedente la concessione l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notificare previamente l'amministratore.

11. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad

autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.

12. **Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.**

13. **Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.**

#### **Articolo 4 - Soggetto passivo e titolarità del canone**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione secondo quanto previsto dal comma 2. In mancanza, il pagamento del canone spetta all'occupante di fatto, individuato secondo quanto previsto dallo stesso comma 2. In caso di uso comune del suolo pubblico, tutti sono soggetti passivi e sono obbligati in solido.

2. La concessione può essere richiesta:

- a) dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale o concessionario di beni immobili comunali per le occupazioni permanenti;
- b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
- c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
- e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.P.R. 285/1992;
- f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.

3. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, ai sensi di legge.

6. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto del Comune di recupero nei termini prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.

1. **Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.**

2. **Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.**

#### **Articolo 5 – Tipologia delle occupazioni e durata**

1. **Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.**

a) **Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.**

Per le occupazioni collegate ad un titolo edilizio, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere conteggiati a base annua, pari alla tariffa giornaliera prevista per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata per 365 giorni;

b) **Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno, per le quali sussiste, eventualmente, l'obbligo alla richiesta del rinnovo periodico.** Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è revocabile, secondo quanto disposto dal successivo articolo 7.

3. **Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.**

#### Art. 5 bis – Occupazioni d'urgenza

1. **Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.**

2. **In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:**

- a. **adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;**
- b. **adottare tutte le misure previste dal Codice della Strada, per i fini di sicurezza della circolazione;**
- c. **l'interessato resta, comunque, responsabile, sotto il profilo civile e penale per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in corrispondenza delle occupazioni anzidette.**
- d. **dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;**
- e. **presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.**

3. **L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.**

## TITOLO II - CANONE E SANZIONI

### Articolo 6- Domanda e rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. **Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico, oppure di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale. La domanda è volta ad ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle norme previste dagli articoli 20, 26 e 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada), e dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 31 marzo**

1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ad eccezione di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione). **E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.**

2. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

3. **L'istanza, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:**

- **generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;**
- **se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;**
- **indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;**
- **individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;**
- **misura dell'occupazione;**
- **durata e modalità d'uso dell'occupazione;**
- **dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.**

4. **La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.**

5. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione nei casi di occupazione temporanea. Nei casi di occupazione permanente, anche se l'occupazione è soggettivamente esente dal pagamento del canone, secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 2, l'occupante deve inviare regolare comunicazione prima di occupare il suolo pubblico; in assenza di diniego esplicito ricevuto entro trenta giorni, l'occupazione si intende autorizzata.

6. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

8. Il Comune, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

9. Le concessioni od autorizzazioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente. L'omesso ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi di legge.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

#### **Art. 6 bis – Contenuto della Concessione o Autorizzazione**

1. **Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:**

- a. **elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale**

rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;

- b. codice fiscale o partita I.V.A.;
  - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
  - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
  - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
  - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
  - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 6.

#### Art. 6 ter – Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
- α. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
  - β. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
  - χ. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
  - δ. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate
  - ε. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
  - φ. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
  - γ. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
  - η. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
  - ι. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
  - φ. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di dieci annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.

#### Articolo 7 - Rinnovo delle concessioni od autorizzazioni

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 6 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
5. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere



un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

6. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

#### **Art. 7 bis - Nuova concessione o autorizzazione per subentro**

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

#### **Articolo 8 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione**

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.

2. La concessione è revocata d'ufficio:

- a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
- b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;

3. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso,

**ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.**

4. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:
  - 1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
  - 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione.

5. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.

#### **Art. 8 bis – Rinuncia all'occupazione**

1. **Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.**

2. **La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.**

3. **Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.**

4. **La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penali e interessi di cui all'art. 27 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.**

#### **Art. 8 ter – Decadenza della concessione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
  - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
  - b. in caso di mancato pagamento del Canone
  - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

#### Articolo 9 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone e misura delle occupazioni

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento, ai fini del calcolo, delle frazioni inferiori al metro all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
4. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 11 bis ed il totale è arrotondato al metro superiore.

#### Articolo 10 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in n. 2 categorie, di cui all'allegato "A" in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Sempre ai fini di cui al comma 1, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 classi di cui all'allegato "B". Le strade e le altre aree pubbliche sono così classificate:
  - 1° classe: i centri abitati di Mascali, Fondachello, S. Anna, Carrabba, e Nunziata, delimitati come per legge;
  - 2° classe: tutte le zone al di fuori del centro abitato e le frazioni non inserite nella prima classe.

### Articolo 11 - Determinazione della tariffa di base

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata, su base giornaliera e, **generalmente**, per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, **eccetto che per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, le quali sono espresse in Km lineari.**
3. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
Occupazione ordinaria del suolo comunale..... per mq. €	33,053	26,339
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico..... per mq. €	33,053	26,336
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico – (Riduzione obbligatoria al 30%)...per mq.€	9,812	7,850
Passi carrabili costruiti da privati e soggetti a canone per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%)...per mq.€	16,526	13,221
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili e pedonali – (Riduzione al 10%)..... per mq. €	3,305	2,633
Superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% - (Riduzione obbligatoria del 50%)..... per mq. €	15,526	13,221
Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o	3,305	2,633

non utilizzati dal proprietario – (Riduzione al 10%)..... per mq. €		
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti – (Riduzione al 50%)..... per mq. €	16,526	13,221
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata..... per mq. €	33,053	26,336

OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1^	2^
Occupazione ordinaria del suolo comunale... per mq. €	1,03	0,88
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico..... per mq. €	0,70	0,60
Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposto il canone... per mq.€	0,61	0,47
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Aumento del 50%)..... per mq. €	3,09	2,36
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50%)..... per mq.€	1,50	1,239
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Riduzione dell'80%)..... per mq. €	0,40	0,35
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune..... per mq. €	2,00	1,57
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia – (Riduzione del 50%).....per mq. €	1,50	1,20
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive – (Riduzione della tariffa ordinaria del 80%).....per mq. €	0,40	0,35

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente; la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)..... per mq. €	1,549	1,239
Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, con tavoli e sedie da parte di esercizi commerciali e di ristorazione.	1,20	0,20

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1^	2^
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: il canone è determinato per Km lineare o frazione..... €	258,228	232,405
Occupazione ordinaria di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: canone dovuto nella misura complessiva..... €	25,82	25,82
Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari canone annuo..... €	103,291	92,962
Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km, maggiorazione del canone annuo..... €	20,658	18,592

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1^	2^
Occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:		
fino a 1 Km lineare .....€	15,493	13,944
superiore al Km lineare..... €	23,240	20,916

non utilizzati dal proprietario – (Riduzione al 10%)..... per mq. €		
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti – (Riduzione al 50%)..... per mq. €	16,526	13,221
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata..... per mq. €	33,053	26,336

<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO</b>	<b>TARIFFA PER CATEGORIA</b>	
	<b>1<sup>^</sup></b>	<b>2<sup>^</sup></b>
Occupazione ordinaria del suolo comunale... per mq. €	<b>3,098 (1,03)</b>	<b>2,478 (0,88)</b>
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico..... per mq. €	<b>3,098 (0,70)</b>	<b>2,478 (0,60)</b>
Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposto il canone... per mq.€	<b>0,929 (0,61)</b>	<b>0,743 (0,47)</b>
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Aumento del 50%)..... per mq. €	<b>4,648 (3,09)</b>	<b>3,718 (2,36)</b>
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50%)..... per mq.€	<b>1,549 (1,50)</b>	<b>1,239</b>
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Riduzione dell'80%)..... per mq. €	<b>0,619 (0,40)</b>	<b>0,495 (0,35)</b>
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune..... per mq. €	<b>3,098 (2,00)</b>	<b>2,478 (1,57)</b>
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia – (Riduzione del 50%).....per mq. €	<b>1,549 (1,50)</b>	<b>1,239 (1,20)</b>
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive – (Riduzione della tariffa ordinaria del 80%).....per mq. €	<b>0,619 (0,40)</b>	<b>0,495 (0,35)</b>

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente; la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)..... per mq. €	1,549	1,239
Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, con tavoli e sedie da parte di esercizi commerciali e di ristorazione.	(1,20)	(0,20)

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1^	2^
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: il canone è determinato per Km lineare o frazione..... €	258,228	232,405
Occupazione ordinaria di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: canone dovuto nella misura complessiva..... €	25,82	25,82
Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari canone annuo..... €	103,291	92,962
Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km, maggiorazione del canone annuo..... €	20,658	18,592

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1^	2^
Occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:		
fino a 1 Km lineare .....€	15,493	13,944
superiore al Km lineare..... €	23,240	20,916



Occupazioni di cui sopra di durata superiore a 30 giorni; il canone è maggiorato nelle seguenti misure percentuali:		
- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:		
fino ad 1 Km lineare..... €	20,141	18,127
superiore al Km lineare..... €	30,212	27,191
- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni:		
fino ad 1 Km lineare.....€	23,240	20,916
superiore al Km lineare..... €	34,860	31,374
- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:		
fino ad 1 Km lineare.....€	30,987	27,888
superiore al Km lineare..... €	46,481	41,833

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1^	2^
Centro abitato..... €	58,876	58,876
Zona limitrofa..... €	35,635	35,635
Sobborghi e zone periferiche..... €	35,635	35,635
Frazioni..... €	35,635	35,635

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI – LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1^	2^
Centro abitato..... €	15,493	15,493
Zona limitrofa..... €	10,329	10,329
Sobborghi e zone periferiche..... €	10,329	10,329

Frazioni.....	€	10,329	10,329
---------------	---	--------	--------

**Art. 11 bis - Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività**

- In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla misura base di tariffa fissata all'art. 11 del presente regolamento.**
- Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella di seguito riportata:**

OCCUPAZIONI DI SUOLO	coefficiente moltiplicatore		1^Cat.	2^Cat.
	Occupazione temporanea	Occupazione permanente		
Alterazioni stradali	1,00	1,00		
Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto pubblico - taxi persone	1,00	1,00		
Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1,00	1,00		
Aree per l'esercizio di arti e mestieri	1,00	1,00		
Chioschi, chalet e simili	1,00	1,00		
Impianti di distribuzione di carburante	1,00	1,00		
Mercati coperti	1,00	1,00		
Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere	1,00	1,00		
Occupazioni con tavolini	1,00	1,00		

Occupazioni per traslochi	1,00	1,00		
Oggetti ed arredi aventi esclusiva funzione ornamentale	1,00	1,00		
Passi ed accessi carrabili	1,00	1,00		
Passi carrabili provvisori	1,00	1,00		
Postazioni destinate al commercio su aree pubbliche con strutture mobili	1,00	1,00		
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	1,00	1,00		
Occupazioni per manifestazioni varie, mostre, riprese cinematografiche ed occupazioni residuali rispetto all'elenco che precede	1,00	1,00		
<b>OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO</b>	1,00	1,00		
Tettoie, tettini e pensiline	1,00	1,00		
Vetrinette e mostre di merci e prodotti di qualsiasi genere	1,00	1,00		
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	1,00	1,00		
Cavi, condutture e simili	1,00	1,00		
Altre occupazioni di soprassuolo	1,00	1,00		
Cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari (ai sensi degli artt. 51 e 53 del Codice della Strada)	1,00	1,00		
<b>OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO</b>				
Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera (escluso le cisterne dei distributori di carburante)	1,00	1,00		